



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI
ISPETTORI, SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - C.F. 80094150580
Tel. 0644222331 - Fax 0644222363 - P.E.C.: rm0010573p@pec.gdf.it

Prot. **368766**
Data **06 DIC 2016**

OGGETTO: norme e procedure per l'erogazione del Premio di previdenza e premio aggiuntivo di cui alla legge 30 novembre 1961, n.1326 per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri.

**AL CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

e, per conoscenza:

AL CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA

POMEZIA (PRATICA DI MARE)

AL CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA

FORMIA

**AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA**

ROMA (LIDO DI OSTIA)

**AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA

ROMA

**AI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

1. PREMESSA

L'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e di applicare le modifiche intervenute nel tempo volte ad abrogare o integrare le norme esistenti, nonché la necessità di adottare procedure che permettano risparmi di gestione in ragione di una migliore ottimizzazione dell'impiego di beni e delle risorse umane, ha comportato la rivisitazione delle principali disposizioni procedurali che sono necessarie per la corresponsione degli emolumenti in oggetto indicati.

Di seguito sono riepilogate, le principali disposizioni attualmente in vigore, che permettono l'erogazione degli emolumenti maturati dall'avente diritto all'atto del collocamento in congedo.

2. FONTI NORMATIVE (Specificità del "Fondo di previdenza")

Il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanziari è un Ente dotato di propria soggettività giuridica al quale è riconosciuta autonomia finanziaria, patrimoniale, gestionale e amministrativa.

L'Ente è stato istituito dal regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le altre disposizioni di legge che disciplinano il funzionamento del Fondo di previdenza sono:

- a. regio decreto 25 marzo 1935;
- b. legge 12 giugno 1955, n. 512;
- c. d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 19;
- d. legge 30 novembre 1961, n. 1326;
- e. d.p.r. 31 maggio 1964, n.586, modificato dal d.p.r. 31 dicembre 1994, n. 767;
- f. d.p.r. 23 febbraio 1966;
- g. d.m. 1° dicembre 1967;
- h. legge 15 novembre 1973, n. 734, modificata dalla legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. ISCRIZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 2)

A decorrere dal 3 giugno 1990, al Fondo di previdenza è iscritto d'ufficio, all'atto della nomina a finanziere, tutto il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e finanziari.

4. CONTRIBUZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 3)

Gli iscritti sono tenuti a versare al Fondo, dalla data di iscrizione, un contributo pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio (intero o ridotto) che percepiscono.

5. PREMIO DI PREVIDENZA E PREMIO AGGIUNTIVO (legge 30 novembre 1961, n. 1326, artt. 3 e 4)

I suddetti premi, che non devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, sono corrisposti su istanza di parte agli iscritti, all'atto in cui cessano dal servizio permanente effettivo, qualunque ne sia la causa e qualunque sia stato il periodo di iscrizione all'Ente.

- a. Il premio di previdenza, che non è alimentato dalle Istituzioni pubbliche ed è esente da ogni tipo di tassazione, viene liquidato nella misura:

- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
 - del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1998;
 - del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
 - del 2,65% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio.
- b. Il premio aggiuntivo di cui all'art. 4, legge 30 novembre 1961, n. 1326 è commisurato agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di finanza, è interamente imponibile in quanto, ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168 viene alimentato dalle entrate annuali assegnate all'Ente ed è soggetto all'applicazione della stessa tassazione IRPEF applicata sul trattamento di fine servizio erogato dall'INPS.

Tale quota è aumentata di due o di quattro decimi a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore, rispettivamente, a 30 anni oppure a 34 anni e 6 mesi.

- c. In virtù del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016 emesso in seguito alla delibera del 14 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, **per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017**, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
 - del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
 - del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.

In caso di morte dell'iscritto, le indennità spettano a seconda che l'evento sia avvenuto:

- a. in attività di servizio, gli emolumenti saranno erogati in ordine di preferenza, alle persone indicate all'art. 3, della citata legge n. 1326/1961;
- b. dopo il congedo, gli emolumenti saranno erogati agli aventi diritto individuati nell'asse ereditario del "de cuius" secondo le norme sulla successione legittima e testamentaria.

6. CONTRIBUTI MENSILI

Tutta la contribuzione inerente il Fondo di previdenza, trattenuta e contabilizzata mensilmente dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale agli iscritti, deve essere versata, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (CED DSII) - NoiPA - Servizi PA a Persone PA, entro il giorno 10 del mese successivo cui si riferiscono, sul c/c postale n. 841007 (**IBAN: IT44 P076 0103**

2000 0000 0841 007) intestato al «*Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari*».

Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanziari che, a seguito del corso “allievo ufficiale” presso l'Accademia transitano nel ruolo “Ufficiali”, all'atto della loro nomina, vengono iscritti d'ufficio alla «*Cassa Ufficiali*» (art.1, legge 30 novembre 1961, n.1326) pertanto, la ritenuta a titolo di contributo al Fondo di previdenza, sarà operata fino al giorno precedente alla data di nomina a ufficiale.

Si ritiene opportuno evidenziare che il neo ufficiale proveniente dal ruolo ISAF, anche se autorizzato a rivestire il grado con l'assunzione dei corrispondenti diritti e doveri, in attesa del decreto ufficiale ratificato dalla Corte dei Conti, continua a percepire un trattamento economico ove il contributo al Fondo di previdenza non è interrotto. Tali contributi saranno oggetto di una mera compensazione operata dal competente organo amministrativo allor quando sarà adottato il trattamento economico mensile effettivo spettante all'Ufficiale.

Qualora gli iscritti siano impiegati presso:

- a. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggiacciono al “blocco Amministrativo” delle competenze dovute dal Corpo della Guardia di finanza e, pertanto, durante tutto il periodo in cui sono distaccati presso tale Organo Istituzionale, i contributi continueranno a essere versati per un importo pari a quello corrispondente all'ultima mensilità intera percepita presso il Corpo;
- b. altri Organismi Istituzioni Nazionali o Internazionali - anche se in sede estera e, comunque, conservano lo stato di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza che gli permetta sempre l'eventuale rientro presso l'amministrazione “madre”, sono tenuti a versare “volontariamente” i contributi computati per ogni mensilità con riferimento al trattamento economico che comunque gli stessi avrebbero maturato nell'ordinario impiego nel Corpo.

7. ISTRUZIONE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, RACCOMANDAZIONI

Ferme restando le disposizioni e la modulistica di cui alla circolare n. 143225/2016 datata 5 maggio 2016, del VI Reparto - Ufficio trattamento Economico¹, l'avente diritto, all'atto del congedo, dovrà richiedere tutti gli emolumenti dovuti dal Fondo di previdenza, presentando un'unica istanza, indicando obbligatoriamente un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e/o PEC (posta elettronica certificata) necessari per l'inoltro di tutte le future comunicazioni da parte dell'Ente.

La medesima istanza, debitamente istruita come previsto dalle ultime disposizioni diramate dal Comando Generale - VI Reparto - Ufficio trattamento Economico con la circolare n. 222488 datata 15 luglio 2016, inerente «*Nuova tempistica per la definizione del procedimento pensionistico relativo alle istanze di collocamento in congedo "a domanda"*», dovrà essere inoltrata a questo Ente esclusivamente dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale, **nei 15 giorni successivi** alla data di ricezione dell'istanza, inviata dai Comandi Regionali o equiparati, a seguito del congedo del militare.

Al fine di poter consentire al «*Fondo di previdenza*» di eseguire una corretta liquidazione di ogni emolumento dovuto, si raccomanda la massima attenzione sulla compilazione delle istanze in ogni sua parte, avendo cura di:

¹ Che ha sostituito la circolare n.167465/11 datata 6 giugno 2011, VI Reparto - Ufficio trattamento Economico Pers. in Quiescenza.

a. esprimere sempre, il nulla osta alla corresponsione degli emolumenti, indicando espressamente l'esistenza o meno di motivi ostativi e specificando, in caso positivo, quali;

b. verificare che, tutta la documentazione a corredo sia aggiornata alla data del congedo.

L'erogazione degli emolumenti in argomento è vincolata dall'esistenza di motivi ostativi dai quali possa derivare un danno all'Erario, ovvero siano instaurati, nei confronti del militare, che presenta istanza di congedo, procedimenti amministrativi o penali che potrebbero o hanno già dato luogo a procedure di recupero di somme da parte di altre Amministrazioni pubbliche e/o di private².

Tali motivi devono essere applicabili in esecuzione di un atto avente forza impositiva in virtù di una effettiva obbligazione giuridica, che individua correttamente le parti a cui è notificato o notificabile il provvedimento e che lo rende esecutivo nei confronti dell'interessato (tra gli atti che hanno tale valenza rientrano i provvedimenti di pignoramento, sequestro e fermo amministrativo).

In costanza di tali situazioni, il CIAN comunicherà gli elementi che costituiscono vincolo giuridico alla corresponsione dei premi.

Inoltre, dovrà comunicare, se l'interessato abbia o meno, in corso di ammortamento prestiti con il Fondo previdenza e/o con il Fondo di Assistenza per i Finanziari, in presenza di tali prestiti, il CIAN dovrà indicare quali di questi siano in corso con prelievi sul trattamento economico mensile dell'interessato, segnalando la data dell'ultima rata mensile trattenuta e che sarà versata all'Ente titolare del credito.

Oltre a quanto precedentemente descritto, ogni istanza dovrà essere corredata da:

a. una copia del "DUM" o del foglio matricolare e caratteristico, avendo cura che siano riportati gli atti dispositivi degli stipendi annui lordi attribuiti alle date del 28 febbraio 1998, 31 dicembre 2004 e alla data del congedo, nonché le eventuali cause di servizio riconosciute dalle quali ne derivino diritti e trattamenti economici migliorativi ripartiti mensilmente;

b. per i militari eventualmente "sospesi precauzionalmente dal servizio", devono essere indicati gli stipendi alle date sopraindicate, lo stipendio percepito al giorno prima dell'inizio della sospensione precauzionale, nonché la quantificazione dei contributi mensili versati all'Ente nell'intero periodo di sospensione;

c. una copia del "cedolino NoiPA" del mese antecedente alla data del congedo.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, in applicazione dell'art. 3, legge n. 1326/1961 (*lex specialis*), il Reparto dove il militare prestava servizio, dovrà invitare a produrre istanza, che successivamente il CIAN dovrà inoltrare a questo Ente, in ordine di priorità, alle persone sotto elencate:

- la vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;
- i figli, in parti uguali, minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti;
- i figli, in parti uguali, maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle, in parti uguali.

² Ad esempio ci siano in corso procedimenti amministrativi e/o penali che potrebbero o abbiano già prodotto atti di sequestro/pignoramento o di fermo amministrativo.

All'istanza presentata da uno dei citati beneficiari, oltre a quanto previsto dalle sopraelencate disposizioni, dovranno essere allegati:

- a. certificato di morte dell'iscritto;
- b. atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'indicazione di quali essere le persone viventi elencate nel suddetto art. 3, all'atto del decesso del militare.

In caso invece del decesso dell'iscritto in data successiva al termine del servizio permanente effettivo, la liquidazione del premio di previdenza e dell'indennità aggiuntiva, spetta agli eredi individuati dal vigente ordinamento giuridico, ovvero determinati in base all'assenza o presenza di lecite volontà testamentarie.

L'istanza a firma di ogni avente diritto, che sarà trasmessa con le stesse modalità sopra descritte, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a. atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:
 - data di morte dell'avente diritto;
 - gli eredi nominati nell'eventuale testamento;
 - che non sia intervenuta separazione legale, con sentenza passata in giudicato, pronunciata per colpa del coniuge superstite (se vivente).

In caso l'asse ereditario degli aventi diritto ricomprenda minori o altre persone fisiche in "curatela" l'istanza sarà presentata a firma del soggetto nominato dall'autorità Istituzionale competente in nome e per conto dell'avente diritto che fornirà anche copia della nomina rilasciata dalla Cancelleria giudiziaria indicante, tra l'altro, le modalità di versamento e l'eventuale percentuale di ripartizione delle somme spettanti in diritto.

8. TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI PREVIDENZA

Il termine entro cui il Fondo di previdenza dovrà concludere il procedimento di liquidazione dei premi, salvo i tempi di sospensione previsti dall'art. 2, legge n. 241/1990, è di 90 giorni.

Tale periodo, stabilito con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147, decorre dalla data di arrivo delle istanze a questo Ente, inoltrate dal CIAN.

9. DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI.

La presente circolare sarà:

- a. pubblicata sul sito *intranet* del Corpo;
- b. pubblicata su apposita pagina web dell'Ente (<http://fondoprevidenza.gdf.it/>);
- c. inviata al CIAN per competenza;
- d. è abrogata la circolare n. 468 datata 19 gennaio 2005.

f.to l'originale
IL PRESIDENTE
(Col. t.SFP Roberto Di Tullio)